



**CONVENZIONE
TRA
AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

e

**PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS, PONTIFICIA UNIVERSITÀ
ANTONIANUM, CONFERENZA DI MINISTRI PROVINCIALI DEI FRATELLI MINORI
D'ITALIA E ALBANIA (COMPI)**

§

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (di seguito anche "ANBSC o Agenzia"), con sede legale in Roma, Via del Quirinale 28, rappresentata dal Direttore, Prefetto Bruno Corda,


e

la **PONTIFICIA ACCADEMIA MARIANA INTERNAZIONALE (Città del Vaticano)** fondata nel 1946 dall'Ordine dei Fratelli Minori nell'allora Pontificio Ateneo Antonianum e riconosciuta come "Pontificia", l'8 dicembre 1959, dal Sommo Pontefice Giovanni XXIII, con il *motu proprio "Maiora in dies"*, quale ente pontificio che gode della personalità giuridica civile vaticana inserito all'interno del "Segmento I" al n. 44 della lista degli Enti e delle amministrazioni prevista dall'art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia, a norma del Rescritto *Ex Audientia Sanctissimi*, del 21 settembre 2017, modificato con il Rescritto *Ex Audientia Sanctissimi* del 12 febbraio 2018, e nella quale, il 24 giugno 2020, è stato istituito il Dipartimento di Analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, rappresentata dal Presidente, Prof. Stefano Cecchin,

la **PONTIFICIA UNIVERSITÀ ANTONIANUM**, che è una Pontificia Università Ecclesiastica, ai sensi dei cann. 815-818 et 820 del Codice di Diritto Canonico, con sede principale in Roma, Via Merulana 124, rappresentata dal Rettore Magnifico, Prof. Agustin Hernandez Vidales,

la **CONFERENZA DI MINISTRI PROVINCIALI DEI FRATELLI MINORI D'ITALIA E ALBANIA (COMPI)**, in rappresentanza giuridica formale della **Sezione Italiana di Giustizia, Pace e Integrità del Creato** dei Fratelli Minori d'Italia, rappresentata dal Presidente P. Massimo Fusarelli,

denominati in seguito la "Parte" o le "Parti";



CONSIDERATO

Che, nell'ambito delle rispettive autonomie ordinamentali, le Parti, intendendo instaurare e consolidare relazioni scientifiche, culturali ed accademiche finalizzate al raggiungimento di una formazione superiore di livello internazionale ed allo sviluppo della cooperazione tra le proprie Organizzazioni, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si intendono integralmente richiamate.

ARTICOLO 2

Finalità

L'ANBSC, la Pontificia Università Antonianum e la Conferenza dei Ministri Provinciali d'Italia e Albania concordano, sempre nel rispetto delle prevalenti leggi e regolamenti dei rispettivi ordinamenti ed Istituzioni, di stipulare la presente Convenzione nel campo culturale, con l'obiettivo della mutua collaborazione nelle aree che si determinano nell'articolo 3.

ARTICOLO 3

Oggetto

1. Le Parti esprimono la propria volontà di promuovere azioni di collaborazione generale finalizzate a:
 - Cooperare nell'area della ricerca scientifica;
 - Impegnarsi nella realizzazione di conferenze e corsi di aggiornamento;
 - Cooperare in programmi accademici e culturali;
 - Valorizzare il patrimonio librario delle rispettive biblioteche, anche attraverso lo scambio di informazioni e la mutua consultazione di testi e di materiale didattico.
2. Le Parti esprimono, altresì, la propria volontà di promuovere le seguenti specifiche attività congiunte nelle seguenti aree tematiche:

Studio e Analisi dei Fenomeni Criminali e Mafiosi ed approfondimento di fondamentali temi trattati dal dedicato Dipartimento della Pontificia Academia Mariana Internationalis e di Studio del diritto penale internazionale applicabile ai crimini contro l'umanità.

Autore
se
mi



L'analisi fenomenologica e il confronto scientifico saranno condotti in un'ottica prospettica transdisciplinare, grazie all'apporto sia dell'ANBSC, sia del mondo ecclesiastico. Lo studio, condotto in sinergia tra le Parti, consentirà di acquisire gli strumenti critici necessari alla comprensione della complessità di tali fenomeni, costruendo ponti di dialogo accademico necessari per lo sviluppo di nuovi processi culturali poliedrici che implementino lo sviluppo del diritto umanitario internazionale, della cooperazione internazionale, della cultura del reciproco rispetto, della tolleranza, della convivenza e della pace. La collaborazione si articolerà nella realizzazione di pubblicazioni congiunte, attività formative universitarie, giornate di studio, convegni, percorsi di orientamento sulla legalità, internazionalità, giustizia e salvaguardia del creato con l'attenzione sull'ecologia integrale e sulle sue relazioni con la cultura del dialogo come via, la cultura come condotta, la collaborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio.

3. Le aree di collaborazione sopra elencate non precludono la trattazione di ulteriori ambiti disciplinari da determinarsi di comune accordo tra le Parti e da formalizzarsi mediante apposite integrazioni a quanto convenuto con la presente convenzione.

ARTICOLO 4

Oneri finanziari ed economici

Ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza nell'ambito dell'esecuzione della presente intesa. Le Parti concorderanno, mediante specifiche concordanze tecniche, i contenuti e le modalità attuative di eventuali singole iniziative di cooperazione che dovessero avere implicazioni di natura finanziaria ed economica.

ARTICOLO 5

Arbitrati

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione della presente convenzione saranno risolte in via esclusiva attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti.

ARTICOLO 6

Acquisizione d'efficacia, durata, emendamenti, revisioni e termine

1. La presente convenzione (predisposta in quattro esemplari originali in lingua italiana composti di quattro pagine ognuno), acquisirà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e avrà una durata di anni cinque, prorogabili per successivi periodi di cinque anni fino a quando una delle Parti dovesse manifestare la volontà di risoluzione.
2. La volontà di risoluzione sarà notificata a ciascuna delle altre Parti per iscritto e avrà effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica.
3. La presente Convenzione può essere emendata o rinnovata in qualsiasi momento tramite consenso scritto delle Parti.



AN BSC
Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità
organizzata

4. Le eventuali concordanze tecniche, gli emendamenti e le revisioni acquisiranno efficacia secondo le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.

Roma, 3 MAGGIO 2021

Città del Vaticano, 3 MAGGIO 2021

**AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**


.....
Prefetto Bruno Corda
Direttore

**PONTIFICIA ACCADEMIA
MARIANA INTERNAZIONALE**


.....
Prof. Stefano Cecchin
Presidente

PONTIFICIA UNIVERSITÀ ANTONIANUM


.....
Prof. Agustín Hernandez
 Rettore Magnifico

**CONFERENZA DEI MINISTRI PROVINCIALI
DEI FRATI MINORI D'ITALIA E ALBANIA**


.....
Fr. Massimo Fusarelli, Presidente